

Ist. n. 1 dep. 28/03/2026  
Sent. n. 100/2026 pubbl. il 01/04/2026  
Cron. n. : 2157/2026  
Rep. n. 113/2026 del 02/04/2026  
Sent. n. 100/2026 pubbl. il 02/04/2026



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE DI BERGAMO**  
Seconda Sezione Civile

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dr. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente  
dr. Luca Fuzio - Giudice  
d.ssa Maria Magri - Giudice estensore

nel procedimento n. 144/2026 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio  
promosso da

**ALEKSANDRA MARIANNA KIELAR** (C.F. KLRLSN80H42Z127Q), rappresentato e difeso  
dall'avv. SILVIA PAGANESSI

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio

Letto il ricorso depositato in data 28/03/2026 da **ALEKSANDRA MARIANNA KIELAR**  
(C.F. KLRLSN80H42Z127Q) per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

Ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 e 3 CCII, atteso che il  
ricorrente è residente in Costa di Mezzate (BG) e quindi il centro dei suoi interessi principali è  
collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

Rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co. 1 CCII, in quanto soggetto  
non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre  
procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art.



— om'issis —

Firmato  
Firmato  
Firmato

CO SCIBETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1dccc39b58a476eb73cfcfab7d7e683b  
so Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 25da2e0b94cbf22ce4a3f80b4665dd54  
Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ec19eeb13c5eda6

Ricordato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo); inoltre il compenso riconoscibile al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con esclusione di qualsiasi eventuale diverso accordo fra debitore e legale;

Ritenuto, in conclusione, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

Valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

Osservato che la liquidazione non potrà essere conclusa prima del decorso di tre anni dalla sua apertura (C. Cost. sentenza 19 gennaio 2024 n. 6), come si evince dall'art. 282 comma primo CCII, a norma del quale, per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura;

#### P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **ALEKSANDRA MARIANNA KIELAR** (C.F. KLRLSN80H42Z127Q);  
nomina Giudice Delegato la d.ssa Maria Magri;  
nomina liquidatore la d.ssa Piercarla Scamozzi;
- 2) ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- 3) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 4) dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo ~~di € 10.000,00~~ mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;



- 5) dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel patrimonio del debitore;
- 6) dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
  - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, tenendo conto che lo stato passivo dovrà recepire disposizione legislativa di cui all'art. 6 CCII sopra ricordata in materia di compensi professionali ammessi alla prededuzione, nonché quella in tema di unitarietà del compenso dell'OCC che svolge anche la funzione di liquidatore;
  - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
  - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
  - dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- 7) dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo;



8) ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano  
beni immobili o beni mobili registrati.

Rep. n. 113/2026 del 02/04/2026  
Sent. n. 100/2026 pubbl. il 02/04/2026

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e  
all'OCC.

Bergamo, 01/04/2026

Il Giudice est.  
d.ssa Maria Magri

Il Presidente  
dr. Vincenzo Domenico Scibetta

